

**Bruxelles, 15 luglio 2025
(OR. en)**

11240/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0196(NLE)**

**ECOFIN 948
UEM 386
FIN 825
ECB
EIB**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza - Grecia - Adozione

1. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che figura nei documenti 10152/21 + ADD 1, ha approvato la valutazione positiva del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR") della Grecia in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241.
2. Tale decisione di esecuzione del Consiglio è stata successivamente modificata l'8 dicembre 2023 a norma dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241, come riportato nei documenti 15831/23 REV 1 + ADD 1 REV 1, il 16 luglio 2024 a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, come riportato nei documenti 11858/24 COR 1 + ADD 1 COR 1 e il 21 gennaio 2025 a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, come riportato nei documenti 17055/24 + ADD 1 COR 1.
3. Il 14 maggio 2025 la Grecia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Grecia ha presentato quindi un PRR modificato.
4. La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Grecia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa

nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

5. La Commissione ha ritenuto che il PRR modificato rispetti in misura soddisfacente i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti, e che il contributo finanziario messo a disposizione della Grecia rimanga invariato.
6. Con queste premesse, in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha presentato al Consiglio, il 1° luglio 2025, una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia, che figura nei documenti ST 11095/25 e ST 11095/25 ADD 1.
7. Il gruppo dei consiglieri finanziari ha esaminato la proposta il 15 luglio 2025 e ha raggiunto un accordo sul testo, fatta salva la messa a punto giuridico-linguistica.
8. Il testo della decisione di esecuzione del Consiglio, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nei documenti ST 11101/25 e ST 11101/25 ADD 1.
9. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - confermare il proprio accordo sui testi, messi a punto dai giuristi-linguisti, ovvero:
 - a) la decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia, il cui testo figura nel documento ST 11101/25, e
 - b) l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia, il cui testo figura nel documento ST 11101/25 ADD 1, e
 - raccomandare al Consiglio di adottare la decisione summenzionata, unitamente al relativo allegato, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni.